

ANNO 2002

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.92/1949 RIGUARDANTE GLI ALLOGGI DEGLI EQUIPAGGI.

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione n. 92/1949, si forniscono i chiarimenti di seguito specificati.

In merito alle osservazioni della Commissione di Esperti, riguardanti la mancata adozione del Regolamento di cui all'art.34 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, si fa rinvio a quanto rappresentato nel rapporto relativo alla Convenzione n. 133/1970.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui al precitato decreto legislativo n. 271/1999, concernenti l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, si conferma quanto già comunicato con il precedente rapporto.

Nel periodo intercorso dall'invio di detto rapporto, è stato emanato il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

Pertanto, in attesa dell'adozione del precitato Regolamento di cui all'art.34 del decreto legislativo n. 271/1999, le disposizioni della Convenzione in esame continuano a trovare applicazione per effetto della normativa di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1045 e ai suindicati decreti legislativi, a cui si fa rinvio.

Per quanto riguarda i quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si precisa quanto segue.

In merito al quesito di cui all'art.1, riguardante l'ambito d'applicazione della Convenzione in esame, si fa presente che:

- ◆ le disposizioni di cui alla legge n. 1045/1939, si applicano alle navi mercantili nazionali superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda (art.1).
Per le navi da pesca, il decreto del Ministro della Marina Mercantile del 22 ottobre 1982 ha stabilito che l'applicazione delle predette disposizioni debba essere riferita alle unità da pesca superiori alle 200 tonnellate ed a quelle inferiori alle 200 tonnellate, soltanto se adibite alla pesca oceanica; per le unità da pesca superiori alle 50 tonnellate e fino alle 200 tonnellate, adibite a pesca mediterranea o d'altura, costiera, locale o ravvicinata, sono prescritte norme minime di igiene ed abitabilità;
- ◆ le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 271/1999, si applicano a tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima e alla pesca, nonché alle navi o unità mercantili in regime di regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili (art.2);

- ◆ le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 314/1998, si applicano alle navi di bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle Convenzioni internazionali (art.2, lettera b, così come sostituita dall'art.2 del decreto legislativo n. 169/2000).

In merito al quesito di cui all'art.3, si fa presente che l'art.1 del decreto legislativo n. 314/1998, così come sostituito dall'art.1 del decreto legislativo n. 169/2000, stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana, in conformità alle Convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino.

Le attività d'ispezione, di controllo e di certificazione delle navi, conformemente a quanto stabilito dai predetti decreti legislativi, sono effettuate da appositi organismi, riconosciuti ed autorizzati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza.

L'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o delle unità suindicate è di competenza dell'Autorità marittima (Capitaneria di Porto, e all'estero, Autorità consolare), delle Aziende Unità sanitarie locali e degli Uffici di sanità marittima.

Le visite e gli accertamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo n. 271/1999 (visita iniziale, visita periodica e visita occasionale), a cui si fa rinvio, sono effettuati dalle Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo e dagli Uffici periferici della sanità marittima del Ministero della Sanità.

Tali Commissioni, istituite ai sensi dell'art.31 dello stesso decreto, e di cui fanno parte anche due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare e due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori, sostituiscono le Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi di cui all'art.82 della legge n.1045/1939. Per le navi da pesca, i predetti rappresentanti sono sostituiti da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e da due rappresentanti delle associazioni della pesca.

Le Commissioni territoriali hanno il compito di effettuare le visite di cui all'art.18 del decreto legislativo n. 271/1999, a cui si fa rinvio, di effettuare visite occasionali al fine di rilevare le condizioni tecniche ed igieniche delle singole navi mercantili e da pesca, di formulare proposte al Comitato tecnico permanente per le modifiche delle sistemazioni e delle dotazioni delle navi esistenti, al fine di rendere le stesse navi rispondenti alle condizioni di igiene e di sicurezza di cui al decreto in questione e di prevenire gli incidenti a bordo, di effettuare accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o trasformazione delle navi, di vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria per le materie disciplinate dal predetto decreto, di inviare, annualmente, al Comitato tecnico permanente per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo una relazione sull'attività di vigilanza effettuata.

Il Comitato tecnico permanente, previsto dall'art.30 del decreto legislativo n. 271/1999, e di cui fanno parte anche tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare e tre esperti designati dalle associazioni degli armatori, ha il compito di esaminare i particolari problemi applicativi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, nonché esaminare le proposte avanzate dalle Commissioni territoriali. Il Comitato di cui trattasi è stato istituito con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 16 maggio 2001, di cui si allega copia.

In merito al quesito di cui all'art.5, si fa presente che la disposizione di cui alla lettera c) di tale articolo trova applicazione per effetto dell'art.21 del decreto legislativo n. 271/1999, il quale stabilisce che, al fine di verificare il mantenimento della conformità dell'ambiente e ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, una visita occasionale è disposta a bordo delle unità di cui all'art.18, 1° comma, lettera c) (navi o unità mercantili nazionali nuove ed esistenti, navi da pesca nuove ed esistenti, navi adibite al servizio di pilotaggio e quelle adibite a servizio di rimorchio in ambito portuale, navi o unità mercantili straniere) dall'Autorità marittima competente (Capitaneria di Porto e, all'estero, Autorità consolare) di propria iniziativa, o su richiesta dell'Azienda Unità sanitaria locale competente, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli armatori o della gente di mare. La visita può inoltre essere richiesta direttamente dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'art.16. La visita è disposta dall'Autorità marittima del Compartimento marittimo d'iscrizione della nave e viene eseguita dalla Commissione territoriale.

Per quanto riguarda le sanzioni, si fa rinvio a quanto stabilito dagli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo n. 271/1999.

In merito al quesito di cui all'art.8, concernente il sistema di riscaldamento negli alloggi degli equipaggi, si ribadisce che la materia è regolamentata dall'art.43 della legge n. 1045/1939, il quale stabilisce che sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio. I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16° C, con temperatura esterna uguale a zero.

In merito al quesito di cui all'art.13, si ribadisce che, in base a quanto stabilito dall'art.56 della stessa legge, il quantitativo minimo giornaliero di acqua dolce per i vari usi, escluso il bucato, non deve essere, nei climi temperati, inferiore a litri 15 pro capite per il personale di coperta e di camera, e a litri 20 per quello di macchina. Nei climi tropicali tali quantitativi dovranno essere aumentati, rispettivamente, a litri 22 e a litri 30. Di tali quantitativi assegnati, 10 litri devono essere adibiti alla doccia.

In merito al quesito di cui all'art.16, si fa presente che, ai sensi dell'art.36 della legge n.1045/1939, qualora tra i componenti l'equipaggio vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche,

separate da quelle del restante personale, rispondenti ai loro usi e costumi. Per tale personale di colore dovrà altresì esservi a bordo il modo di confezionare il vitto secondo le sue abitudini e i suoi costumi.

In merito al quesito di cui all'art.18, si fa rinvio a quanto stabilito dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo n.271/1999.

ALLEGATI:

- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
- Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
- Decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314;
- Legge 16 giugno 1939, n. 1045;
- Decreto del Ministro della Marina Mercantile del 22 ottobre 1982;
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 16 maggio 2001;
- Nota della CONFITARMA, datata 16 maggio 2002.